

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, GUBERT
e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Riduzione dell'IVA per l'acquisto di autoveicoli da parte
dei familiari del disabile

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 263, prevede la riduzione dell'IVA dal 19 al 4 per cento per l'acquisto degli ausili e delle protesi relativi a menomazioni permanenti. Tra gli ausili sono comprese le automobili acquistate dai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, essendo tali autoveicoli considerati ausili protesici extra-tariffari.

La legge 9 aprile 1986, n. 97, precisa che gli autoveicoli per i quali è concessa la riduzione dell'IVA devono essere adattati alla minorazione e non devono avere una cilindrata superiore a 2000 c.c., se con motore a benzina, e a 2500 c.c., se con motore *diesel*. La successiva legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce poi all'articolo 27 che l'agevolazione spetta anche se l'autoveicolo è stato prodotto in serie. Si richiede inoltre che la persona minorata abbia conseguito la patente di guida speciale o la consegua entro un anno dall'acquisto.

L'agevolazione è concessa per assicurare il diritto alla mobilità previsto dalla citata legge n. 104 del 1992. Essa, tuttavia, attua

una ingiustificata sperequazione nei confronti dei disabili non provvisti di patente in quanto non possono guidare, i quali pertanto utilizzano per i propri spostamenti l'automobile di un membro della famiglia che diventa per essi un indispensabile ausilio.

Tale sperequazione è stata messa in rilievo dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili che, avendo per legge la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria, ha chiesto un intervento legislativo che estenda il beneficio fiscale ai familiari del disabile che abbia ridotte o impedito capacità motorie o che comunque non sia in grado di condurre autoveicoli e che non abbia egli stesso fruito della medesima agevolazione.

Accogliendo la richiesta, è stata predisposta la presente iniziativa, la quale non comporta oneri finanziari in quanto l'agevolazione potrà incrementare gli acquisti degli autoveicoli, da cui potranno derivare maggiori entrate che, anche se riferite all'aliquota del 4 per cento, compenseranno la differenza con l'aliquota normale del 19 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il coniuge, parente o affine entro il terzo grado di un disabile con ridotte o impedito capacità motorie o comunque non in grado di condurre autoveicoli, appartenente al medesimo nucleo familiare e convivente, ha diritto al beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA prevista per l'acquisto di autoveicoli dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, integrata dall'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa solo per l'acquisto di un'automobile ogni sei anni e per un solo veicolo nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

